

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata a consentire l'anticipazione di liquidità non onerosa, con fondi regionali, a favore degli enti locali che a seguito dagli eventi calamitosi del settembre 2025 hanno sostenuto spese per l'attivazione di interventi di prima emergenza (attività di soccorso e assistenza alla popolazione, lett. a) art. 25 2° comma d.lgs. n. 1/2018) o in regime di somma urgenza (ripristino funzionalità servizi essenziali, lett. b) art. 25 2° comma d.lgs. n. 1/2018).

I fondi stanziati sono pari a euro 4.000.000,00 e prevedono un limite del 50% di quanto segnalato dagli enti, con tetto massimo di euro 500.000,00 per ente. Laddove le risorse non fossero sufficienti le stesse saranno distribuite proporzionalmente tra gli enti richiedenti.

L'anticipazione dovrà essere restituita dagli enti locali beneficiari entro il 31 dicembre 2025, nelle more della definizione della richiesta di stato di emergenza nazionale.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'articolo prevede un'anticipazione di cassa con fondi regionali a favore degli enti locali che a seguito dagli eventi calamitosi del settembre 2025 hanno sostenuto spese per l'attivazione di interventi di prima emergenza o in regime di somma urgenza).

L'anticipazione, che prevede tetti massimi e un eventuale criterio di proporzionalità sulla base delle risorse disponibili, dovrà essere restituita dagli enti locali beneficiari entro il 31 dicembre 2025, nelle more della definizione della richiesta di stato di emergenza nazionale.

Articolo 2

L'articolo 2 reca la norma finanziaria.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Anticipazione di liquidità agli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2025)

1. Al fine di sostenere gli enti locali liguri colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nei giorni 1, 2, 9, 21, 22 e 23 del mese di settembre 2025 e nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2025 un'anticipazione di liquidità non onerosa, nel limite complessivo di euro

4.000.000,00, a favore degli enti locali che abbiano attivato e segnalato, con le modalità definite dalla Giunta regionale con delibera del 29 luglio 2022, n. 751, misure ed interventi riconducibili alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 1/2018 a seguito degli eventi sopra richiamati.

2. L'anticipazione di cassa è concessa, per le misure e gli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale a seguito di richiesta degli enti interessati alla Direzione regionale competente in materia di protezione civile da presentarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'importo dell'anticipazione di cassa, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 1, non potrà superare per ciascun ente il 50 per cento del costo totale relativo agli interventi di cui al comma 1 attivati e segnalati dall'ente locale, e comunque entro l'importo complessivo di euro 500.000,00.
4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle anticipazioni richieste superi lo stanziamento previsto al comma 1, le risorse sono assegnate proporzionalmente a quanto richiesto.
5. Gli interventi attivati e segnalati dagli enti locali saranno oggetto di istruttoria a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al d.lgs. 1/2018 conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e al finanziamento nei piani adottati per gli interventi di cui alle lettere a) o b) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018.
6. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita dagli enti locali beneficiari alle casse regionali entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.